

PIANO
CIMITERIALE

d^{recta}
urban management

via ferrovia, 28 - 31028 San Fior -TV-
t. 0438.1710037 f. 0438.1710109
e-mail: info@d-recta.it - www.d-recta.it

PROGETTISTA

arch. Dino De Zan

COLLABORATORE

dott. Patrizio Baseotto

PROPONENTE

Comune Santa Lucia di Piave
Piazza 28 ottobre 1918, 1
31025 Santa Lucia di Piave -TV-

TAVOLA

OGGETTO

02

Norme tecniche di attuazione

DATA

CODICE COMMESSA

dicembre 2017

DR20170033

REVISIONE

FILE

DR20170033UAD00PN001



Società certificata norma UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. 4517/3

INDICE

Articolo 1 - Elaborati del Piano	2
Articolo 2 - Ingressi e recinzioni	2
Articolo 3 - Aree verdi e arredi	2
Articolo 4 – Sepolture per inumazioni	3
Articolo 5 – Sepolture per tumulazioni	4
Articolo 6 - Tipologie delle tombe	5
Articolo 7 - Parchi e Giardini della memoria	6
Articolo 8 - Percorsi e dotazioni	6
Articolo 9 - Servizi igienici	7
Articolo 10 - Parcheggi	7
Articolo 11 - Zona di rispetto cimiteriale e ampliamenti	8
Articolo 12 - Progetti di ristrutturazione o realizzazione di nuove tombe	8
ELENCO ESSENZE AMMESSE	10

NORME TECNICHE ATTUATIVE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 1 - Elaborati del Piano

Il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Santa Lucia di Piave è composto dai seguenti elaborati:

- 01 - Relazione tecnico - illustrativa;
- 02 - Norme tecniche di attuazione;
- 03 - Inquadramento (principali presidi sanitari e maggiori vie di comunicazione)
- 04a - Planimetria Cimitero di Santa Lucia di Piave
- 04b - Planimetria Cimitero di Sarano

Articolo 2 - Ingressi e recinzioni

1. Il Piano individua gli ingressi, distinguendo quelli di servizio da quelli di uso pubblico.
2. Gli ingressi di uso pubblico e quelli di servizio devono essere determinati in numero proporzionale alle dimensioni e all'articolazione dei singoli cimiteri, in modo tale da facilitare il raggiungimento delle singole porzioni da parte dei visitatori e degli operatori cimiteriali.
3. Gli ingressi principali possono essere riqualficati con elementi ornamentali, come ad esempio giardini, fontane e strutture architettoniche.
4. Il cimitero deve essere recintato lungo tutto il suo perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,00 dal piano esterno di campagna.
5. I recinti cimiteriali dovranno essere realizzati in muratura intonacata, in pietra o in mattoni faccia-vista, i muri di recinzione dovranno avere altezza adeguata a mascherare gli elementi interni del cimitero quali loculi e tombe di famiglia, al fine di creare dall'esterno un aspetto di unitarietà.
6. In prossimità dell'ingresso principale nella parte esterna, si deve prevedere un piazzale di dimensioni adeguate per la sosta e l'attesa del feretro e del corteo funebre.
7. Ingressi e percorsi di servizio devono essere distinti, quando possibile, da quelli per il pubblico.
8. Tutti gli ingressi devono essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla vigente normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 3 - Aree verdi e arredi

1. Nelle aree verdi interne al recinto cimiteriale, identificate nelle tavole di progetto del presente Piano, oltre alle essenze già presenti, possono essere piantumate esclusivamente specie arboree con le seguenti caratteristiche:
 - a lenta crescita;
 - non caduche;

- con apparato radicale poco invasivo.

In ogni caso, le essenze da mettersi a dimora, dovranno essere conformi a quanto previsto nell'Elenco delle essenze arboree facente parte integrante delle presenti Norme.

2. La piantumazione di essenze arboree nell'area cimiteriale è vietata ai privati. Ad essi è concessa la sola sistemazione di piante in vaso o fiori recisi in arredi fissi sulla tomba.
3. All'interno delle aree cimiteriali, per una migliore fruizione da parte dei visitatori, devono essere previsti elementi di arredo urbano fissi (panchine, fontane, cesti portarifiuti, ecc.) con caratteristiche materiche e morfologiche uniformi privilegiando l'uso di materiali naturali.

Articolo 4 – Sepulture per inumazioni

Al fine di promuovere l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità:

1. Il Piano prevede un limitato utilizzo dei Campi di inumazione.
2. Le aree destinate all'inumazione, devono essere ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica, al fine di consentire la completa mineralizzazione del cadavere. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica
4. Le fosse per inumazione di cadaveri:
 - di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50;
 - di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,00;
 - per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.
5. Le fosse per inumazione di ciascuna fila devono distare almeno 0,30 metri l'una dall'altra. La distanza tra le file deve consentire in ogni caso le normali operazioni cimiteriali.
6. Il regolamento comunale di polizia mortuaria definisce la superficie della fossa priva di eventuale copertura lapidea al fine di favorire i processi naturali di mineralizzazione del cadavere.
7. Per le inumazioni si utilizzano casse di legno o altri contenitori biodegradabili e combustibili, autorizzati ai sensi all'articolo 31 del DPR 285/90.
8. Qualora i campi di inumazione vengano dismessi, potranno essere dedicati alla realizzazione di Giardini della memoria per l'inumazione e la dispersione delle ceneri.

Articolo 5 – Sepolture per tumulazioni

Loculi sigillati:

- I manufatti per loculi, nicchie ossarie e cinerarie, ipogei od epigei, possono essere realizzati su più file.
- I loculi devono essere perfettamente impermeabili ai gas ed ai liquidi.
- Il piano d'appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi, con pendenza del 3% longitudinalmente e del 6% quando i feretri sono posti trasversalmente.
- La struttura dei manufatti per loculi, nicchie ossarie e cinerarie, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alla classificazione sismica del comune ove si trovano. Nei loculi, il piano orizzontale d'appoggio del feretro deve essere dimensionato per un sovraccarico di almeno 200 kg/mq.
- E' ammessa la realizzazione di loculi costruiti anche con materiali innovativi, le cui caratteristiche tecniche e di durabilità per almeno tre turni di rotazione sono certificati dal costruttore.
- Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione allo spazio disponibile, possono essere collocati una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie. Nelle nicchie ossarie e cinerarie, in relazione allo spazio disponibile, possono essere accolte una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.
- Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione del feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
- I manufatti esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento e costruiti prima del 24/06/1993 che non rispettano le dimensioni interne minime previste dalla Circolare del Ministero della Salute 24 giugno 1993 n. 24 possono continuare ad essere utilizzati, compatibilmente con le dimensioni dei feretri da tumulare, delle cassette ossario e delle urne cinerarie.
- Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è consentita la tumulazione di nuovi feretri, anche in loculi, cripte o tombe privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza congiunta delle seguenti caratteristiche:
 - a) confezionamento del feretro con le caratteristiche di loculo stagno munito di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
 - b) presenza di idoneo supporto separatore tale da scongiurare la sovrapposizione dei feretri.
- Sono sempre consentite le tumulazioni di urne cinerarie e di cassette ossari, nei limiti di capienza del tumulo.
- E' ammessa la collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in un apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra un feretro inumato

nel campo inumatorio, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa degli aventi diritto.

Loculi aerati:

- È ammessa la costruzione di loculi aerati in manufatti di nuova costruzione o appositamente ristrutturati. In tal caso devono essere adottate soluzioni tecniche e costruttive tali da trattare i liquidi ed i gas provenienti dai processi trasformativi del cadavere, nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale.
- La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta all'interno del loculo mediante soluzioni tecniche di raccolta sotto il feretro, durature nel tempo, anche mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e con impiego di adeguate quantità di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante. La neutralizzazione dei liquidi può altresì avvenire all'esterno: in tal caso devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, opportunamente dimensionato e impermeabilizzato.
- La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per loro gruppi. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivati da composizione cadaverica mediante l'impiego di filtro adsorbente con adeguate caratteristiche fisico-chimiche o da filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini del controllo.
- Il loculo deve essere impermeabile a liquidi e gas fatta eccezione per le canalizzazioni di raccolta dei liquidi e i sistemi di evacuazione dei gas.
- Per la tumulazione in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

Articolo 6 - Tipologie delle tombe

Il Piano individua diverse tipologie sia esistenti che di nuova costruzione:

1. Tombe Romane: sono presenti in tutti e 2 i cimiteri comunali. Nuove realizzazioni sono previste nei due cimiteri.
2. Loculi: sono presenti in tutti e 2 i cimiteri comunali, il Piano li suddivide in
 - a. Loculi: realizzati ed utilizzati o dati in concessione;
 - b. Loculi disponibili: realizzati e non ancora utilizzati o dati in concessione;
 - c. Loculi potenziali: ampliamenti previsti ma non ancora realizzati.

3. Tombe di Famiglia: sono presenti in tutti e 2 i cimiteri comunali, con la conformazione attuale dei cimiteri non sono previste nuove realizzazioni.
4. Ossari: sono presenti in tutti e 2 i cimiteri comunali in gran parte non ancora utilizzati e non dati in concessione.
5. Ossari/Cinerari comuni: sono presenti in tutti e 2 i cimiteri comunali. Sono destinati alle ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvergono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle. In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti. Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del D.P.R. 285/90 l'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Deve inoltre essere prevista la possibilità di evacuare l'ossario, una volta saturo, per poterlo riutilizzare dopo la sua bonifica.

Articolo 7 - Parchi e Giardini della memoria

1. Il Piano individua nella cartografia le aree ad uso di Parchi della Memoria, tali aree sono destinate alla realizzazione di spazi verdi pubblici e di percorsi.
2. I Parchi della Memoria realizzati all'interno dell'area di rispetto cimiteriale possono essere recintati e progettati in un'unica soluzione.
3. All'interno dei Parchi della memoria possono essere previsti spazi attrezzati per l'inserimento di monumenti o targhe a ricordo di defunti di cui si siano disperse le ceneri e lapidari.
4. Nelle aree verdi costituenti il Parco della Memoria, oltre a quelle già esistenti, possono essere piantumate esclusivamente specie autoctone come previsto dall'Elenco delle specie arboree, facente parte delle presenti Norme.
5. All'interno dei parchi della memoria devono essere previsti elementi di arredo urbano fissi, quali panchine, fontane, cestini porta-rifiuti. Gli elementi di arredo urbano interni ai Parchi della Memoria, devono avere caratteristiche materiche e morfologiche uniformi privilegiando l'uso di materiali naturali.

Articolo 8 - Percorsi e dotazioni

1. Gli interventi sui percorsi dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Nelle aree cimiteriali, all'esterno del recinto cimiteriale, possono essere realizzati percorsi esclusivi a servizio delle attività funzionali.

3. La riqualificazione e la manutenzione dei percorsi all'interno del recinto cimiteriale è a carico del Comune.
4. Deve essere previsto un idoneo sistema per la calata o per il sollevamento dei feretri, conformemente alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 106/2009 in materia di movimentazione dei carichi.
5. Deve essere previsto un idoneo sistema di accesso alle lapidi dei loculi (ad esempio una scala), per permettere ai familiari dei defunti di potervi accedere in sicurezza, senza rischio di caduta o quant'altro.

Articolo 9 - Servizi igienici

1. All'interno delle strutture cimiteriali è possibile prevedere la localizzazione di servizi igienici anche in aree destinate ad altri usi.
2. I servizi igienici destinati al pubblico devono essere ubicati in posizione appartata, facilmente raggiungibile. Devono essere distribuiti uniformemente all'interno dell'area cimiteriale, garantendo la presenza di almeno due servizi igienici, di cui uno dedicato alle persone disabili.
3. I locali servizi igienici devono essere riscaldati a norma (allegato IV del D.Lgs. 81/2008)
4. Le porte dei servizi igienici devono essere opportunamente munite di serratura d'emergenza azionabile dall'esterno e indicatore di presenza, devono aprirsi verso l'esterno e all'interno deve essere previsto un erogatore d'acqua per l'igiene intima (allegato IV del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Articolo 10 - Parcheggi

1. Le aree esterne al cimitero utilizzabili per parcheggi sono individuate dalle tavole del Piano.
2. All'interno delle aree a parcheggio devono essere previsti posteggi riservati ai portatori di handicap come previsto dalla normativa in materia.
3. I parcheggi di nuova realizzazione devono essere alberati con specie arboree autoctone, opportunamente illuminati, e pavimentati, situati in prossimità degli ingressi, e dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. All'interno dei parcheggi devono essere individuate le aree destinate al parcheggio dei cicli, attrezzate con apposite rastrelliere.
5. Nelle aree destinate a parcheggio dei cimiteri è consentita l'installazione di strutture leggere temporanee per chioschi di fiori o oggetti per il culto.

Articolo 11 - Zona di rispetto cimiteriale e ampliamenti

1. Il perimetro del cimitero è identificato dalla recinzione esterna esistente o dalla perimetrazione riportata nella cartografia di piano regolatore cimiteriale, laddove previsto un ampliamento o un nuovo impianto cimiteriale.
2. La zona di rispetto cimiteriale è la porzione di territorio individuata dal piano regolatore generale del Comune.
3. Negli edifici compresi nelle predette fasce di rispetto sono sempre consenti interventi di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), b) e c) del D.P. R n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. All'interno della Zona di rispetto sono consentite soltanto piccole costruzioni a titolo precario per la vendita di fiori o oggetti per il culto nonché parcheggi a servizio del cimitero.
5. Possono essere realizzati nuovi edifici destinati a servizi pubblici od opere pubbliche oltre la fascia di 25 metri dal perimetro cimiteriale, purché di volta in volta venga accertata dal Comune la compatibilità dell'intervento con il vicino cimitero dal punto di vista acustico, delle altezze dell'edificio in rapporto con la zona circostante, della cubatura prevista, della destinazione d'uso che si consente e che non si crei pregiudizio ai servizi cimiteriali o alle previsioni di futura espansione cimiteriale. Dovrà comunque essere sempre ottenuto il nulla osta igienico sanitario.
6. Il Piano individua per i cimiteri le eventuali linee preferenziali di ampliamento. Tale indicazione dovrà essere confermata e verificata in sede di progettazione dell'intervento anche con gli enti preposti. In caso di ampliamenti le dotazioni minimali ora mancanti stabilite con norma nazionale (D.P.R. 285/90) diventano obbligatorie. Vedi tabella punto 9 della "Relazione tecnico - illustrativa".

Articolo 12 - Progetti di ristrutturazione o realizzazione di nuove tombe

Per l'approvazione dei progetti relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuove "tombe di famiglia" o "tombe romane" è obbligatorio presentare istanza per il rilascio del permesso abilitativo per la realizzazione dell'opera. Alla domanda dovranno essere allegati anche i seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico-descrittiva con documentazione fotografica firmata da Progettista;
2. Dichiarazione del progettista che attesti che gli interventi progettati saranno realizzati conformemente al Piano Regolatore Cimiteriale e al Regolamento di Polizia Mortuaria vigenti;
3. Planimetria generale del cimitero con individuazione del sepolcro;
4. Elaborati grafici, a firma del concessionario o legale rappresentante, con timbro e firma del progettista. Gli elaborati dovranno comprendere: piante, prospetti, sezioni dello stato di progetto nella scala minima di 1:20 debitamente quotati. Eventuali particolari architettonici nella scala minima di 1:2 debitamente quotati;

5. In caso di ristrutturazione di tombe esistenti alla documentazione di cui ai punti precedenti, dovrà essere allegata dettagliata documentazione fotografica dello stato di fatto in cui si trova il sepolcro ed un rilievo dello stesso in scala minima di 1:20 debitamente quotato.
6. parere espresso dal Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. sulla conformità del sepolcro ai requisiti igienici; non esiste prescrizione igienico-sanitaria per la costruzione di cripte per ceneri.

ELENCO ESSENZE AMMESSE

Nelle aree verdi interne al recinto cimiteriale e nei Parchi della Memoria, identificati nelle tavole di progetto del presente Piano, possono essere piantumate esclusivamente le specie arboree indicate nel seguente elenco:

Thuja	- tuia cipressaceae
Tasso bacata	- taxus bacata
Cipresso leylandi	- cipressi leylandi
Bosso comune	- buxus sempervirens
Picea conica	- picea glauca conica

Tali essenze sono state individuate per le loro caratteristiche: a lenta crescita, non caduche, e con apparato radicale poco invasivo.

Nelle aree verdi esterne al recinto cimiteriale possono essere piantumate esclusivamente specie arboree autoctone (gruppo A) o autonome (gruppo B) come indicato di seguito:

Gruppo A

Oppio e Testucchio	- acer campestris
Acer fico	- acer opalus
Acer riccio	- acer platanoides
Ontano nero	- alnus glutinosa
Nocciolo	- Corylus avellana
Castagno	- castanea sativa
Bagolaro o spaccasassi	- celtis australis
Corniolo	- cornus mas
Sanguine	- cornus sanguinea
Biancospino	- crataegus oxyacantha
Biancospino	- crataegus monogyna
Cappello da prete	- evonimus europaeus
Frassino	- fraxinus excelsior
Onniello	- fraxinus ornus
Nespolo	- mespilus germanica
Carpino nero	- ostrya carpinifolia
Marruca	- paliarus australis
Pioppo bianco	- populus alba
Pioppo tremolo	- populus tremula
Pioppo gaterino	- populus canescens
Pioppo nero	- populus nigra
Pioppo cipressino	- populus nigra pyramidalis
Pado o ciliegi a grappoli	- prunus padis
Ciliegi canino	- prunus mahaleb
Perastro	- pirus communis pyraeaster
Cerro	- quercus cerris
Farnetto	- quercus farnetto
Farnia	- quercus robur-pedunculata
Rovere	- quercus petrae-sessiliflora
Roverella	- quercus pubescens

Salice bianco	- salix alba
Sambuco	- sambucus nigra
Sorbo degli uccellatori	- sorbu aucuparia
Sorbo domestico	- sorbus domestica
Olmo campestre	- ulmus campestris
Olmo capinifoglia	- ulmus carpini foglia

Gruppo B

Ippocastano	- aesculus hippocastanum
Pavia	- aesculis pavia
Ontano napoletano	- alnus cordata
Bosso	- buxus sempervirens
Calicanto	- Calycanthus praecox
Carpinella	- Carpinus orientalis
Siliquastro o albero di Giuda	- cercis siliquastrum
Cipresso	- cupressus sempervirens
Forsizia	- forsizia viridissima
Spino di giuda	- gleditschia triacanthos
Alloro nostrale	- laurus nobilis
Maclura	- maclura pomifera
Gelso	- morus alba
Moro	- morus nigra
Olivo	- olea europea
Abete rosso	- picea excelsa
Pino laricio	- pinus laricio
Pino nero austriaco	- pinus nigra
Ciliego Selvatico	- prunus silvatica
Faggio	- fagus silvatica
Leccio	- quercus ilex
Serenella	- syringa vulgaris
Viburno	- viburnum tinus
Tamericio	- tamarix gallic